

# Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

412.101.222.30

## Tecnologa per dispositivi medici/Tecnologo per dispositivi medici con attestato federale di capacità (AFC)

del 3 ottobre 2017 (Stato 1° gennaio 2018)

---

87101

**Tecnologa per dispositivi medici AFC**  
**Tecnologo per dispositivi medici AFC**  
**Medizinproduktetechnologin EFZ**  
**Medizinproduktetechnologe EFZ**  
**Technologue en dispositifs médicaux CFC**

---

*La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI),*

visto l'articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002<sup>1</sup> sulla formazione professionale (LFPr);

visto l'articolo 12 dell'ordinanza del 19 novembre 2003<sup>2</sup> sulla formazione professionale (OFPr);

visto l'articolo 4 capoverso 4 dell'ordinanza del 28 settembre 2007<sup>3</sup> sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

*ordina:*

### Sezione 1: Oggetto e durata

#### Art. 1 Profilo professionale

I tecnologi per dispositivi medici di livello AFC svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

- a. lavorano nei reparti di ricondizionamento dei dispositivi medici all'interno di ospedali, cliniche, centri sanitari o aziende che producono dispositivi medici, gestiscono dispositivi medici e materiali di consumo e organizzano il processo di ricondizionamento;
- b. preparano i dispositivi medici per il lavaggio e la disinfezione ed eseguono questi processi;

RU 2017 5891

<sup>1</sup> RS 412.10

<sup>2</sup> RS 412.101

<sup>3</sup> RS 822.115

- c. controllano i dispositivi medici, svolgono controlli della funzionalità, assemblano i dispositivi medici e li confezionano utilizzando i materiali in maniera efficiente e sicura secondo le disposizioni;
- d. preparano gli apparecchi per diversi processi di sterilizzazione, eseguono controlli della funzionalità e controlli di processo e sterilizzano i dispositivi medici;
- e. garantiscono la qualità e vigilano sul rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge e dalle norme tecniche, nonché delle norme igieniche;
- f. possiedono competenze tecniche e abilità manuali; sono capaci di lavorare in gruppo e sotto pressione.

## **Art. 2** Durata e inizio

<sup>1</sup> La formazione professionale di base dura tre anni.

<sup>2</sup> L'inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

## **Sezione 2: Obiettivi ed esigenze**

### **Art. 3** Principi

<sup>1</sup> Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

<sup>2</sup> Le competenze operative comprendono le risorse necessarie per riuscire a gestire una situazione, descritte sotto forma di conoscenze, capacità/abilità e attitudini.

<sup>3</sup> Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

### **Art. 4** Competenze operative

La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

- a. gestione dei dispositivi medici e organizzazione delle attività relative al processo di ricondizionamento:
  - 1. analizzare le richieste dei clienti e definire le responsabilità,
  - 2. pianificare e organizzare le attività in maniera autonoma ed efficiente,
  - 3. gestire i dispositivi medici e i materiali di consumo,
  - 4. assemblare, confezionare e trasportare le consegne,
  - 5. presentare proposte di ottimizzazione dei processi aziendali;
- b. lavaggio e disinfezione dei dispositivi medici:
  - 1. preparare gli apparecchi per il lavaggio e la disinfezione ed eseguire i test di routine,

2. selezionare i dispositivi medici e prepararli per il lavaggio e la disinfezione,
  3. allestire il carico, lavare e disinfettare meccanicamente i dispositivi medici,
  4. lavare e disinfettare manualmente i dispositivi medici,
  5. eseguire il controllo di processo e rilasciare il carico;
- c. raggruppamento e confezionamento dei dispositivi medici:
1. preparare gli apparecchi per la sigillatura e il controllo della funzionalità ed eseguire i test di routine,
  2. controllare, mantenere e assemblare i dispositivi medici,
  3. raggruppare, confezionare ed etichettare i dispositivi medici nel rispetto delle norme di sicurezza e dell'uso efficiente dei materiali;
- d. sterilizzazione dei dispositivi medici:
1. preparare gli apparecchi per il processo di sterilizzazione a vapore saturo, eseguire e documentare i test,
  2. preparare gli apparecchi per il processo di sterilizzazione a bassa temperatura, eseguire e documentare il controllo della funzionalità,
  3. assegnare i dispositivi medici al metodo di sterilizzazione prescritto, allestire il carico di sterilizzazione conformemente ai profili di carico convalidati e sterilizzare i dispositivi medici con la procedura adeguata,
  4. eseguire il controllo di processo e rilasciare il carico;
- e. garanzia della qualità e del rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge e dalle norme tecniche:
1. salvaguardare il valore degli apparecchi tramite la manutenzione,
  2. garantire il rispetto delle misure e delle norme riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute,
  3. attuare le misure e le norme riguardanti la protezione dell'ambiente,
  4. eseguire test periodici degli apparecchi,
  5. gestire le emergenze e le situazioni di stress.

### **Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente**

#### **Art. 5**

<sup>1</sup> All'inizio e durante la formazione, gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

<sup>2</sup> Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

<sup>3</sup> Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all'equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

<sup>4</sup> In deroga all'articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell'articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l'impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

<sup>5</sup> L'impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d'infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

#### **Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d'insegnamento**

**Art. 6**            Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi  
di formazione equivalenti

La formazione professionale pratica in azienda comprende in media quattro giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

**Art. 7**            Scuola professionale

<sup>1</sup> L'insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1080 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento	1° anno	2° anno	3° anno	Totale
<b>a. Conoscenze professionali</b>				
– Gestione dei dispositivi medici e organizzazione delle attività relative al processo di ricondizionamento; Lavaggio e disinfezione dei dispositivi medici	80	60	60	200
– Raggruppamento e confezionamento dei dispositivi medici	80	60	40	180
– Sterilizzazione dei dispositivi medici; Garanzia della qualità e del rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge e dalle norme tecniche	40	80	100	220
<b>Totale conoscenze professionali</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>600</b>
b. Cultura generale	120	120	120	360
c. Educazione fisica	40	40	40	120
<b>Totale delle lezioni</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>1080</b>

<sup>2</sup> D'intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all'altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

<sup>3</sup> Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006<sup>4</sup> sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

<sup>4</sup> La lingua d'insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d'insegnamento.

<sup>5</sup> È raccomandato l'insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un'altra lingua nazionale o in inglese.

## **Art. 8** Corsi interaziendali

<sup>1</sup> I corsi interaziendali comprendono 13 giornate di otto ore.

<sup>2</sup> Le giornate e i contenuti sono ripartiti in quattro corsi come segue:

Anno	Corso	Competenze operative	Durata
1.	Corso 1	Controllare, mantenere e assemblare i dispositivi medici Raggruppare, confezionare ed etichettare i dispositivi medici nel rispetto delle norme di sicurezza e dell'uso efficiente dei materiali Garantire il rispetto delle misure e delle norme riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute Attuare le misure e le norme riguardanti la protezione dell'ambiente	4 giorni
1.	Corso 2	Preparare gli apparecchi per il lavaggio e la disinfezione ed eseguire i test di routine Selezionare i dispositivi medici e prepararli per il lavaggio e la disinfezione Allestire il carico, lavare e disinfettare meccanicamente i dispositivi medici Lavare e disinfettare manualmente i dispositivi medici	2 giorni
2.	Corso 3	Preparare gli apparecchi per il processo di sterilizzazione a vapore saturo, eseguire e documentare i test Preparare gli apparecchi per il processo di sterilizzazione a bassa temperatura, eseguire e documentare il controllo della funzionalità	4 giorni

Anno	Corso	Competenze operative	Durata
3.	Corso 4	<p>Preparare gli apparecchi per il lavaggio e la disinfezione ed eseguire i test di routine</p> <p>Selezionare i dispositivi medici e prepararli per il lavaggio e la disinfezione</p> <p>Allestire il carico, lavare e disinfettare meccanicamente i dispositivi medici</p> <p>Lavare e disinfettare manualmente i dispositivi medici</p> <p>Eseguire il controllo di processo e rilasciare il carico</p> <p>Preparare gli apparecchi per il processo di sterilizzazione a vapore saturo, eseguire e documentare i test</p> <p>Preparare gli apparecchi per il processo di sterilizzazione a bassa temperatura, eseguire e documentare il controllo della funzionalità</p> <p>Garantire il rispetto delle misure e delle norme riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute</p> <p>Attuare le misure e le norme riguardanti la protezione dell'ambiente</p> <p>Eseguire test periodici degli apparecchi</p> <p>Gestire le emergenze e le situazioni di stress</p>	3 giorni

<sup>3</sup> Nell'ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

## Sezione 5: Piano di formazione

### Art. 9

<sup>1</sup> All'entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione<sup>5</sup>, emanato dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

<sup>2</sup> Il piano di formazione:

- a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
  1. il profilo professionale,
  2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
  3. il livello richiesto per la professione;
- b. riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente;
- c. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

<sup>5</sup> Il piano di formazione del [data di approvazione SEFRI] relativo all'ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Tecnologa per dispositivi medici/Tecnologo per dispositivi medici con attestato federale di capacità (AFC) è disponibile sul sito SEFRI nell'elenco delle professioni: [www.bvz.admin.ch/bvz/berufe/index.html?lang=it](http://www.bvz.admin.ch/bvz/berufe/index.html?lang=it) > Professione A-Z.

<sup>3</sup> Al piano di formazione è allegato l'elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione delle fonti.

## **Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda**

### **Art. 10**           Requisiti professionali richiesti ai formatori

Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

- a. attestato federale di capacità di tecnologo per dispositivi medici AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- b. attestato federale di capacità nonché un attestato di un corso riconosciuto di livello II di assistente tecnico/a di sterilizzazione SSSO/H<sup>+</sup> e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento del tecnologo per dispositivi medici;
- c. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- d. diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento.

### **Art. 11**           Numero massimo di persone in formazione in azienda

<sup>1</sup> Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

<sup>2</sup> Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

<sup>3</sup> È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

<sup>4</sup> Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l'ultimo anno della formazione professionale di base.

<sup>5</sup> In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

## **Sezione 7: Documentazione dell'apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni**

### **Art. 12** Documentazione dell'apprendimento

<sup>1</sup> Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell'apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

<sup>2</sup> Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell'apprendimento e la discute con la persona in formazione.

### **Art. 13** Rapporto di formazione

<sup>1</sup> Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

<sup>2</sup> Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

<sup>3</sup> Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l'efficacia delle misure concordate e ne riporta l'esito nel successivo rapporto di formazione.

<sup>4</sup> Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all'autorità cantonale.

### **Art. 14** Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale

La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l'insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

## **Sezione 8: Procedure di qualificazione**

### **Art. 15** Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

- a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
- b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
- c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
  1. ha maturato l'esperienza professionale di cui all'articolo 32 OFPr,



2. ha svolto almeno tre anni di tale esperienza professionale nel campo del tecnologo per dispositivi medici AFC, e
3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.

**Art. 16**            Oggetto

Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all'articolo 4.

**Art. 17**            Durata e svolgimento della procedura di qualificazione  
con esame finale

<sup>1</sup> Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

- a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di quattro ore. Vale quanto segue:
  1. l'esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
  2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
  3. è ammessa la consultazione della documentazione dell'apprendimento e dei corsi interaziendali,
  4. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative sottoelencati con le ponderazioni seguenti:

Voce	Campi di competenze operative	Ponderazione
1.	Gestione dei dispositivi medici e organizzazione delle attività relative al processo di ricondizionamento; Garanzia della qualità e del rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge e dalle norme tecniche	25 %
2.	Lavaggio e disinfezione dei dispositivi medici; Garanzia della qualità e del rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge e dalle norme tecniche	25 %
3.	Raggruppamento e confezionamento dei dispositivi medici; Garanzia della qualità e del rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge e dalle norme tecniche	25 %
4.	Sterilizzazione dei dispositivi medici; Garanzia della qualità e del rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge e dalle norme tecniche	25 %

- b. «conoscenze professionali», della durata di tre ore. Vale quanto segue:
  1. l'esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,

2. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative e i tipi di esame sottoelencati con la durata e le ponderazioni seguenti:

Voce	Campi di competenze operative	Tipo di esame/Durata		Ponderazione
		scritto	orale	
1.	Lavaggio e disinfezione dei dispositivi medici; Raggruppamento e confezionamento dei dispositivi medici; Sterilizzazione dei dispositivi medici	150 min.		60 %
2.	Gestione dei dispositivi medici e organizzazione delle attività relative al processo di ricondizionamento; Garanzia della qualità e del rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge e dalle norme tecniche		30 min.	40 %

- c. «cultura generale». A questo campo di qualificazione si applica l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006<sup>6</sup> sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

<sup>2</sup> Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d'esame.

**Art. 18** Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

<sup>1</sup> La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

- per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e
- la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

<sup>2</sup> La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell'esame finale e della nota ponderata relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali. Vale la seguente ponderazione:

- lavoro pratico: 40 per cento;
- conoscenze professionali: 20 per cento;
- cultura generale: 20 per cento;
- nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali: 20 per cento.

<sup>3</sup> Per nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagelle semestrali.

<sup>6</sup> RS 412.101.241

**Art. 19** Ripetizioni

<sup>1</sup> La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall'articolo 33 OFPr.

<sup>2</sup> Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

<sup>3</sup> Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente l'insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota fanno stato soltanto le nuove note.

**Art. 20** Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare)

<sup>1</sup> Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l'esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali.

<sup>2</sup> In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 50 per cento;
- b. conoscenze professionali: 30 per cento;
- c. cultura generale: 20 per cento.

**Sezione 9: Attestazioni e titolo**

**Art. 21**

<sup>1</sup> Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l'attestato federale di capacità (AFC).

<sup>2</sup> L'attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «tecnologa per dispositivi medici AFC»/«tecnologo per dispositivi medici AFC».

<sup>3</sup> Se l'attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

- a. la nota complessiva;
- b. le note di ogni campo di qualificazione dell'esame finale e, fatto salvo l'articolo 20 capoverso 1, la nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali.

## Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

**Art. 22** Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei tecnologi per dispositivi medici AFC

<sup>1</sup> La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei tecnologi per dispositivi medici AFC è composta da:

- a. 5–7 rappresentanti di OdASanté;
- b. 1–2 rappresentanti dei docenti di materie professionali;
- c. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

<sup>2</sup> Per la composizione vale inoltre quanto segue:

- a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
- b. le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

<sup>3</sup> La Commissione si autocostruisce.

<sup>4</sup> Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

- a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
- b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all'organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
- c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all'organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;
- d. esprime un parere:
  1. riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendimenti acquisiti,
  2. riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

**Art. 23** Enti responsabili e organizzazione dei corsi interaziendali

<sup>1</sup> Ente responsabile dei corsi interaziendali è l'organizzazione OdASanté.

<sup>2</sup> In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

<sup>3</sup> I Cantoni disciplinano con l'ente responsabile l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

<sup>4</sup> Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

## **Sezione 11:** **Entrata in vigore e prima applicazione di singole disposizioni**

### **Art. 24** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> I titolari di un attestato di un corso di livello II di assistente tecnico/a di sterilizzazione SSSO/H<sup>+</sup> con almeno cinque anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento del tecnologo per dispositivi medici AFC sono autorizzati a istruire le persone in formazione fino a sei anni dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.

<sup>2</sup> Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 15–21) si applicano dal 1° gennaio 2021.

### **Art. 25** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

